Cassazione Civile, Sez. III, 14/09/2026, n. 25301

INTESTAZIONE

(*OMISSIS*)

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dalle vicende gestionali dell'ex amministratore Lo.Gi., il quale gestiva contemporaneamente diversi enti condominiali a Genova.

Nella prospettazione attorea, il Lo.Gi. si rese protagonista di alcune irregolarità e distrazioni di denaro, operando un intreccio di prelievi e versamenti promiscui tra i conti correnti dei vari condomini amministrati al fine di coprire temporanei ammanchi e "buchi di cassa".

2. In particolare, tra il 2009 e il 2011, il Lo.Gi. emise n. 4 assegni bancari non trasferibili tratti sul conto del Condominio di (Omissis) (solvens) e versati sul conto corrente del Condominio di (Omissis) (accipiens), per un importo complessivo di Euro 7.500,00.

A seguito della scoperta degli ammanchi, il Condominio di Via (Omissis) promuoveva un procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. contro il Condominio di (Omissis), richiedendo la restituzione della somma ai sensi dell'art. 2033 c.c. (ripetizione di indebito oggettivo) o, in subordine, ex art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa).

Il Condominio di (Omissis) si costituiva contestando la propria legittimazione passiva e chiamava in manleva il Lo.Gi.

Il Lo.Gi. si costituiva ammettendo di aver versato i titoli sul conto del condominio di (Omissis), ma sostenendo di aver successivamente sanato le posizioni debitorie nei confronti di detto condominio al momento del passaggio delle consegne.

Il Tribunale di Genova, in primo grado, accoglieva la domanda principale del Condominio di Via (Omissis), condannando il Condominio di (Omissis) alla restituzione delle somme e rigettando la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato

Lo.Gi. (sul presupposto che quest'ultimo aveva dimostrato di aver versato oltre Euro 30.000,00 alla nuova amministrazione e che il Condominio di (Omissis) non aveva provato un danno residuo a suo carico).

Avverso tale decisione, il Condominio di (Omissis) proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Genova (senza tuttavia evocare in secondo grado il sig. Lo.Gi.), la quale, con la sentenza n. 727/2023, rigettava integralmente l'impugnazione.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Condominio di (Omissis).

Ha resistito con controricorso il Condominio di Via (Omissis).

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La corte di merito ha rigettato l'impugnazione, così confermando la sentenza del giudice di primo grado, argomentando sull'avvenuta prova dell'incasso e dell'accredito e qualificando il fatto come ripetizione di indebito.

Sotto il primo profilo (art. 2697 c.c.), la corte ligure ha ritenuto provato il transito e l'accredito delle somme nel patrimonio del Condominio di (Omissis) sulla base: a) dell'emissione di assegni recanti la clausola di non trasferibilità a favore di quest'ultimo; b) della girata all'incasso recante il timbro della Banca Passadore (banca di appoggio del condominio convenuto); c) degli estratti conto del solvens che documentano l'addebito dei medesimi titoli con il relativo numero identificativo; mentre ha ritenuto che il Condominio di (Omissis) non aveva offerto alcuna prova contraria e, in particolare, aveva omesso di produrre i propri estratti conto del periodo in esame (2009-2011).

In punto poi di qualificazione giuridica, la corte di merito ha confermato la sussistenza di un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), essendo pacifico che il trasferimento di denaro era avvenuto in totale assenza di un titolo giustificativo (causa debendi) tra i due condomini e non rilevando, ai fini dell'azione di indebito oggettivo, che il solvens non versasse in errore (requisito questo richiesto solo per l'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.).

2.Il Condominio di (Omissis) ha impugnato la sentenza della corte territoriale formulando due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova: in estrema sintesi il condominio ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia invertito l'onere probatorio, ritenendo erroneamente che spettasse al convenuto provare il mancato incasso o l'eventuale prelievo da parte di terzi. Secondo il condominio ricorrente l'onere di provare l'effettivo accredito della provvista sul conto del destinatario gravava esclusivamente sulla parte attorea (Condominio di Via (Omissis)). L'addebito sul conto del solvens e la mera girata del Lo.Gi., in tesi del condominio ricorrente. non costituirebbero prova del definitivo incasso da parte del condominio beneficiario, ben potendo le somme essere state incassate per contanti o dirottate dall'amministratore infedele su altri rapporti;

-con il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.: in estrema sintesi, il condominio ricorrente contesta la stessa riconducibilità della fattispecie alla ripetizione di indebito oggettivo. Sostiene che le movimentazioni, operate dall'amministratore comune, non possano essere qualificate come "pagamenti" (i quali presuppongono una causa solvendi, cioè l'intento di estinguere un rapporto obbligatorio, seppur inesistente). Deduce che, trattandosi di un'attività illecita compiuta da un terzo (appropriazione indebita del Lo.Gi., per l'appunto), l'azione corretta da esperire non sarebbe stata quella restitutoria contro esso condominio accipiens, bensì quella risarcitoria da fatto illecito nei confronti esclusivi del Lo.Gi.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Premesso che non pare utilmente ripresa dal ricorrente in questa sede la circostanza di fatto del sopravvenuto ripianamento delle distrazioni da parte dell'amministratore all'atto del passaggio delle consegne (circostanza, a quanto consta, accertata, ma solo quanto ai rapporti tra chiamante e chiamato in garanzia ed ai fini del rigetto della domanda dell'uno contro l'altro) e, inoltre, a prescindere dai profili di inammissibilità per la configurabilità della c.d. doppia conforme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), il primo

motivo non è fondato.

La norma che governa il riparto dell'onere probatorio viene violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la legge.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo richiamata proprio dalla sentenza impugnata, Cass. n. 33566/2021), la prova della consegna e del successivo addebito sul conto del traente di un assegno bancario non trasferibile intestato al beneficiario fa sorgere una presunzione di avvenuto pagamento in favore di quest'ultimo.

Di conseguenza, si verifica un'inversione dell'onere della prova di carattere dinamico: spetta all'accipiens (odierno ricorrente) superare tale presunzione dimostrando che i titoli non sono stati accreditati sul proprio conto o hanno avuto una diversa destinazione economico-giuridica. In effetti, trova sostanziale applicazione il principio della "vicinanza della prova", trattandosi di circostanza fattuale rientrante esclusivamente nella sfera di disponibilità dell'accipiens e agevolmente documentabile - o, al contrario, smentibile - mediante la produzione dei propri estratti conto bancari.

Nel caso di specie, il Condominio Via (Omissis) (solvens) ha assolto l'onere probatorio a suo carico producendo:

a) copia di 4 assegni bancari tratti su suo conto corrente, non trasferibili e intestati specificamente al Condominio di (Omissis);

b) la girata per l'incasso recante il timbro della banca d'appoggio dell'accipiens (Banca Passadore);

c) gli estratti conto del proprio conto corrente da cui risultavano gli addebiti dei singoli titoli con corrispondenza millimetrica di numeri identificativi e importi.

A fronte di questo quadro (dove la non trasferibilità e l'addebito sul conto del traente escludono l'incasso da parte di terzi estranei), si è determinata una presunzione di avvenuto pagamento.

Spettava al Condominio (Omissis) superare tale presunzione esibendo i propri estratti conto bancari (prova agevole e nella sua esclusiva disponibilità) per dimostrare il mancato accredito.

Non avendolo fatto, il motivo è infondato, poiché non è stata operata alcuna indebita inversione dell'onere della prova, incombendo all'accipiens quello di provare i fatti necessari a superare la presunzione a favore del solvens.

In definitiva, il motivo è rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

"In tema di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), qualora il solvens deduca di aver effettuato rimesse di denaro in favore dell'accipiens a mezzo di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità intestati a quest'ultimo, e provi l'avvenuta emissione e consegna dei titoli, nonché l'addebito delle relative somme sul proprio conto corrente con corrispondenza di importi e numeri identificativi, si determina una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento in favore del beneficiario. Grava, pertanto, sull'accipiens l'onere di fornire la prova contraria del mancato incasso o dell'omesso accredito dei titoli, in applicazione del principio della "vicinanza della prova", trattandosi di circostanza fattuale rientrante esclusivamente nella propria sfera di disponibilità".

3.2. Passando alla disamina del secondo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito oggettivo e qualificazione dei trasferimenti finanziari promiscui operati dall'amministratore comune, va preliminarmente disattesa l'eccezione

del Condominio controricorrente, volta a far dichiarare inammissibile il motivo per asserito "giudicato interno" derivante dalla mancata impugnazione in appello del rigetto della domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato Lo.Gi.. In altri termini, secondo il Condominio resistente, non essendo stato oggetto di appello da parte del Condominio di (Omissis) il rigetto in primo grado delle domande di garanzia e manleva, proposte da detto Condominio contro il

Lo.Gi., si sarebbe determinato il passaggio in giudicato di tale capo della sentenza. Di conseguenza, sarebbe preclusa davanti a questa Corte la riproposizione di argomenti difensivi volti a riversare la responsabilità sul Lo.Gi. per escludere l'obbligo restitutorio del Condominio.

Tale tesi è errata.

Invero, il giudicato interno si forma sui capi della sentenza autonomi e scindibili.

Pertanto, il rigetto della domanda di garanzia (rapporto processuale sussidiario tra il convenuto-ricorrente e il terzo chiamato) non preclude in alcun modo al convenuto di contestare, nei rapporti con l'attore principale, la qualificazione giuridica del rapporto di debito principale e l'applicabilità in astratto dell'art. 2033 c.c. all'azione di ripetizione spiegata contro di esso. E tanto a prescindere dal fatto che la ragione del rigetto della domanda di garanzia non sta nell'esclusione della responsabilità dell'amministratore, ma nella diversa circostanza della sopravvenuta neutralizzazione delle conseguenze dannose della sua condotta.

Donde l'infondatezza dell'eccezione.

Nel merito, comunque, il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Il nucleo della tesi difensiva del Condominio ricorrente si fonda sull'assunto che le rimesse di denaro, disposte dall'amministratore comune, non integrino un "pagamento" ripetibile ex art. 2033 c.c., mancando un'originaria deliberazione condominiale, un intento solutorio (animus solvendi) o un'apparenza di rapporto obbligatorio tra i due condomini. Trattandosi di mera attività illecita del terzo (appropriazione indebita o "tourbillon" contabile), secondo il Condominio ricorrente, l'unica azione esperibile sarebbe quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei soli confronti del Lo.Gi.

Anche tale tesi è errata e contraria all'insegnamento di questa Suprema Corte.

L'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha natura restitutoria e carattere oggettivo; essa cioè prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa delle parti ed è volta unicamente a ripristinare lo status quo ante a seguito di uno spostamento patrimoniale privo di causa giustificatrice (sine causa). Sotto il profilo della legittimazione passiva, questa spetta inderogabilmente al soggetto nel cui patrimonio le somme sono effettivamente confluite e depositate, ossia all'accipiens formale e sostanziale (nel caso di specie, il Condominio di (Omissis)).

L'amministratore di condominio, nell'emettere e versare i titoli di credito, agisce nella sua qualità di mandatario con rappresentanza dell'ente di gestione. Le sue condotte materiali e le relative movimentazioni bancarie - ancorché compiute abusando dei poteri di mandato o in violazione dei doveri di ufficio per coprire "buchi di cassa" interni e perfino ove apertamente illecite o criminose - sono direttamente imputabili alla sfera giuridica dei condomini da lui amministrati, siccome appunto riconducibili alle sue ordinarie mansioni, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito (per un principio analogo, si veda Cass. Sez. U. n. 13246/19).

Come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 5268/2024, che si inserisce in un orientamento ormai consolidato), i trasferimenti di fondi eseguiti dall'amministratore promiscuo

attingendo al conto corrente del Condominio "A" (depauperato) per accreditare il conto del Condominio "B" (beneficiato) in assenza di alcun titolo di debito o delibera autorizzativa, integrano pienamente la fattispecie del pagamento sine titulo ripetibile direttamente tra i due condomini ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La causa delinquendi dell'amministratore infedele (la finalità di occultare gli ammanchi patrimoniali personali o della gestione) non esclude lo spostamento di ricchezza oggettivo intercorso tra i due distinti ed autonomi patrimoni condominiali, restando le violazioni del mandato confinate all'interno dei rapporti personali tra ciascun condominio e il proprio amministratore revocato.

In senso contrario non vale invocare - come fa il Condominio ricorrente - Cass. n. 3060/1984, secondo cui l'esborso determinato da una condotta dolosa dell'indebito precostituito esula dall'art. 2033 c.c. e legittima solo un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro l'autore del danno.

Occorre invero considerare la ratio decidendi di detto precedente: esso esclude l'azione di indebito a favore di quella risarcitoria sul presupposto che vi sia un "comportamento doloso dell'accipiens, volto alla creazione di un'apparente situazione debitoria" (nel caso del 1984, la precostituzione e l'uso in giudizio di cambiali false). In quel caso, l'azione risarcitoria è esclusiva, perché l'esborso è eziologicamente causato dalla frode e dal dolo del prenditore.

Nel caso di specie, la situazione è diversa, in quanto: da un lato,

l'accipiens (il Condominio (Omissis)) non ha posto in essere alcun comportamento doloso o fraudolento per indurre il traente al pagamento, ma è un beneficiario passivo, che si è trovato accreditati sul proprio conto corrente fondi altrui, senza averne alcun titolo giustificativo; dall'altro, il comportamento doloso è ascrivibile esclusivamente a un soggetto (l'amministratore pro tempore

Lo.Gi.), il quale, sebbene terzo, ha agito in rappresentanza proprio dell'accipiens, abusando del proprio mandato.

Di conseguenza, lo spostamento patrimoniale tra i due condomini (avvenuto tramite assegni intestati al condominio destinatario ed effettivamente incassati) costituisce una dazione oggettivamente priva di causa (sine causa), che integra perfettamente la fattispecie astratta dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

La circostanza che il trasferimento sia stato materialmente disposto dall'amministratore infedele non sposta la legittimazione passiva sostanziale: poiché il denaro è confluito nel patrimonio del Condominio (Omissis), è quest'ultimo (che ha ricevuto ciò che non gli era dovuto) a doverlo restituire al Condominio Via (Omissis) (che ha subito il depauperamento).

L'azione di rivalsa e risarcimento verso l'amministratore

Lo.Gi. rimane una questione interna di responsabilità che non può paralizzare la pretesa restitutoria del solvens. Pertanto, la corte di merito, accertato il transito oggettivo delle somme prive di giustificazione causale, ha correttamente ritenuto che il Condominio di Via (Omissis) ha diritto a ripetere le somme dal Condominio beneficiario di (Omissis).

In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

"L'azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. ha natura oggettiva ed è volta a ripristinare l'equilibrio patrimoniale alterato da uno spostamento di ricchezza privo di causa giustificativa, prescindendo dall'esistenza di un intento solutorio in capo al solvens o dall'errore di

quest'ultimo. Ne consegue che, qualora l'amministratore comune a due condomini distragga, abusando dei propri poteri o commettendo un illecito penale, somme dal conto corrente dell'uno per accreditarle sul conto dell'altro al fine di ripianarne disavanzi di cassa, il trasferimento patrimoniale tra i due enti di gestione si configura come oggettivamente privo di causa (sine causa), legittimando il condominio depauperato ad agire direttamente in ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del condominio beneficiario, a nulla rilevando che la dazione, riconducibile alle sue ordinarie mansioni, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito, sia stata determinata dalla condotta criminosa dell'amministratore comune infedele, la quale rileva esclusivamente nei rapporti interni di responsabilità tra quest'ultimo e i condomini amministrati".

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2026.